

ELEZIONI PRESIDENTE E CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024
(aggiornata al 18 settembre 2024)

Con la presente si forniscono indicazioni agli elettori per il corretto esercizio del loro diritto di voto. Identiche indicazioni vengono fornite ai componenti del Seggio Elettorale provinciale.

In linea generale, l'art. 69, primo comma, del Testo Unico n. 570/1960, stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore (cosiddetto principio del "favor voti").

In sostanza devono essere fatti salvi tutti i voti dai quali si può desumere l'effettiva volontà dell'elettore e per i quali si può escludere una volontà di farsi riconoscere (*Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149*), mentre devono essere dichiarati nulli solo i voti nei quali siano presenti inequivocabili segni di riconoscimento a tal fine preordinati.

Ove dovessero verificarsi altri casi incerti, si possono utilizzare - in via analogica - le istruzioni ministeriali relative alle elezioni comunali in enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER IL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Per quanto concerne l'elezione del Presidente della Provincia, l'elettore esprime un **SOLO VOTO**, crociando o apponendo un segno sul nominativo del candidato prescelto stampato sulla scheda.

La scheda riporta a stampa nome e cognome di tutti i candidati a Presidente (per la Provincia di Parma sono 2).

ESEMPIO DI MODALITÀ CORRETTA DI ESPRESSIONE DEL VOTO AL PRESIDENTE



MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE


Per quanto concerne invece l'elezione del Consiglio Provinciale, la scheda riporta a stampa solo i contrassegni delle liste ammesse (per la Provincia di Parma le liste ammesse sono 4) con uno spazio vuoto per l'espressione della preferenza.

Ciascun elettore - Sindaco o Consigliere comunale - **VOTA PER UNA SOLA DELLE LISTE** apponendo una croce o un segno sul contrassegno della lista stessa.

L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza (**UNO SOLO**) per uno dei candidati, **appartenente alla lista votata**, scrivendo il cognome, o il nome e cognome in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta nel riquadro della lista accanto al contrassegno (art. 1, comma 76, Legge 56/2014).

ESEMPIO di scheda di votazione contenente n. 2 liste di candidati a Consigliere provinciale:

MODALITÀ CORRETTA di espressione del voto di lista e di preferenza (ipotizzando che **TIZIO** sia candidato appartenente alla lista n. 1)



ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE

ESEMPI PARTICOLARI DI ESPRESSIONE DEL VOTO

ESEMPIO N. 1

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1

Lista n. 1	----- (Voto di preferenza per un candidato Consigliere)
	TIZIO

Lista n. 2	----- (Voto di preferenza per un candidato Consigliere)

Il voto va alla lista n. 1 e al candidato **TIZIO**, anche se il cognome di quest'ultimo è stato scritto al di fuori dello spazio soprastante preordinato.

ESEMPIO N. 2

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1

Lista n. 1	----- (Voto di preferenza per un candidato Consigliere)

Lista n. 2	TIZIO
	----- (Voto di preferenza per un candidato Consigliere)

Il voto va alla lista n. 1 e al candidato **TIZIO**

ESEMPIO N. 3

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2

	<p>CAIO</p> <p>-----</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)</p>
---	--

	<p>-----</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)</p>
---	---

IL VOTO VA ALLA LISTA N. 1.

E' NULLA la preferenza per CAIO perché questi è candidato in lista diversa da quella votata.

ESEMPIO N. 4

TIZIO è candidato consigliere della lista n. 1

	<p>-----</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)</p>
---	---

	<p>TIZIO</p> <p>-----</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)</p>
---	---

La scheda è **NULLA** perché contraddittoria non essendo la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco

ESEMPIO N. 5

TIZIO è candidato consigliere della lista n. 1

~~Lista n. 1~~

(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)

~~Lista n. 2~~

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)

La scheda è **NULLA** perché la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco

ESEMPIO N. 6A

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1

~~Lista n. 1~~

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)


~~Lista n. 2~~

(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)

Il voto va alla lista n. 1 e al candidato **TIZIO**


ESEMPI NN. 6B E 6C

ESEMPIO 6B: CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2



Lista n. 1

(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)




Lista n. 2

CAIO

(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)

Il voto va alla lista n. 2 e al candidato **CAIO**


ESEMPIO 6C: CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2



Lista n. 1

CAIO

(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)



Lista n. 2

CAIO

(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)

Il voto va alla lista n. 2 e al candidato **CAIO**

N.B.: **in merito ai casi riportati negli esempi 6B e 6C**, si riporta quando indicato a pag. 107 nelle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" del Ministero degli Interni [Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali] delle elezioni comunali pubblicato ad aprile 2024: "*Crocese* sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza della stessa lista n. 2, oppure crocese sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza sia della lista n. 1 che della lista n. 2. Il voto è valido sia per la lista n. 2 che per il candidato consigliere della medesima lista. **Dinanzi ad un voto equivoco per la lista, deve ritenersi assorbente la volontà espressa a favore del candidato a consigliere, tanto nel primo caso in cui l'elettore ha espresso il voto di preferenza nello spazio corretto dedicato alla lista n. 2, quanto nel secondo caso in cui aveva indicato lo stesso candidato nello spazio di entrambe le liste, per "rafforzare la propria volontà di votare proprio quel candidato"** [Sez. III, n. 7384 del 2 novembre 2019; Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020]".

ESEMPIO N. 7

TIZIO E SEMPRONIO sono candidati a consigliere della lista n. 1

	TIZIO SEMPRONIO ----- (Voto di preferenza per un candidato Consigliere)
---	--

	----- (Voto di preferenza per un candidato Consigliere)
---	--

Il voto va alla lista n. 1 e al solo candidato **TIZIO**. E' **NULLA** la preferenza per **SEMPRONIO**.

ESEMPIO N. 8

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1 e **CAIO** è candidato della lista n. 2

	TIZIO ----- (Voto di preferenza per un candidato Consigliere)
---	--

	CAIO ----- (Voto di preferenza per un candidato Consigliere)
---	---

La scheda E' **NULLA** perché la volontà dell'elettore non è manifestata in maniera **UNIVOCA**

ESEMPIO N. 9

TIZIO è candidato consigliere della lista n. 1 e CAIO è candidato della lista n. 2

Lista n. 1

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)

Lista n. 2

CAIO

(Voto di preferenza per un candidato Consigliere)

La scheda **E' NULLA** perché la volontà dell'elettore non è manifestata in maniera **UNIVOCA**


ESEMPIO N. 10

VOTO NULLO PER PRESENZA DI SCRITTURE O SEGNI RICONOSCIBILI

L'art 64, comma 2, n. 2, del D.P.R. n.570/1960 commina la nullità per i voti che *"presentano scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto"*.

"Non v'è dubbio alcuno che l'apposizione di tre croci in luogo di una costituisca, secondo l'id quod plerumque accidit, un segno di riconoscimento. Sarebbe indebita, oltre che ultronea, ogni indagine ulteriore tesa a verificare le peculiari caratteristiche grafiche dei tre segni al fine di ricostruire i profili soggettivi dell'elettore che li ha apposti, in modo da ricavare indizi circa la sua effettiva consapevolezza. Il procedimento elettorale, improntato all'esigenza di autenticità e celerità, necessità di meccanismi e presunzioni che ne agevolino lo svolgimento, dovendosi escludere, in ragione della complessità e capillarità del procedimento un'indagine sui profili soggettivi dell'elettore che vada al di là di un esame oggettivo delle modalità di espressione del voto."
[Consiglio di Stato – Sentenza n. 3579 del 20 luglio 2017]

N.B.: prestare molta attenzione è la situazione più delicata nella quale viene a maturare una discrezionalità del Presidente del Seggio Elettorale provinciale.



ESEMPIO N. 11

VOTO NULLO SE NON SI UTILIZZA LA MATITA FORNITA DAL SEGGIO ELETTORALE

N.B.: in merito si riporta quando indicato a pag. 104 nelle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” del Ministero degli Interni [Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali] delle elezioni comunali pubblicato ad aprile 2024: **“Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall’ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell’elettore, ed è pertanto nullo [Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985]”.**



ESEMPIO N. 12

VOTO NULLO IN PRESENZA DI CANCELLAZIONE O ALTERAZIONE DI UN SEGNO DI VOTO ALLA LISTA O DI UNA PREFERENZA

N.B.: in merito si riporta quando indicato a pag. 105 nelle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” del Ministero degli Interni [Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali] delle elezioni comunali pubblicato ad aprile 2024: **“Poiché, nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare un errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto, la cancellazione o alterazione di un segno di voto alla lista o di una preferenza, anche qualora la cancellazione della preferenza già espressa sia stata sostituita dall’indicazione corretta del nome del candidato prescelto, rende la condotta dell’elettore lesiva dell’obbligo comportamentale anzidetto e costituisce segno di riconoscimento” [Sez. V, n. 3949 del 19 agosto 2015; Sez. V, n. 5654 dell’11 dicembre 2015].**

